

SEPARAZIONE PERSONALE

- **Separazione amministrativa** introdotta dalla L 162/ 2014

Requisiti: **accordo** delle parti, **consensualità**

Competenza del Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi

Tipologie:

- **Art 6 Convenzione di Negoziazione Assistita** da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale e di modifica delle condizioni di separazione nelle ipotesi complesse in cui ci sia la necessità di ricercare soluzioni condivise (es: affidamento figli, suddivisione patrimonio)

· **Campo di applicabilità:** anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave

· **Modalità:** l'accordo raggiunto viene trasmesso al Procuratore della Repubblica che può in alternativa:

- Ricontrare irregolarità, in tal caso effettuerà segnalazione al Tribunale con fissazione del termine di comparizione delle parti
- Concedere il **nulla osta** per gli adempimenti successivi se non vi sono figli nelle condizioni sopra specificate e se non rileva irregolarità / rilascio dell'**autorizzazione** necessaria alla successiva trascrizione, constatando in particolare che l'accordo soddisfa l'interesse dei figli

· **Tempi:** l'accordo, sottoscritto dalle parti e autenticato dall'avvocato, deve essere trasmesso, a cura di uno solo degli avvocati ed entro **10 giorni**, dal rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del Tribunale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio sia iscritto (comune di celebrazione del rito civile) o trascritto (celebrato con rito concordatario e trascritto nel comune di celebrazione/celebrato all'estero e trascrizione nel comune di residenza o iscrizione AIRE).

- **Art 12** Separazione consensuale e modifica delle condizioni di separazione **innanzi all'Ufficiale di Stato Civile**

Si tratta di un accordo stipulato **personalmente** dai coniugi con l'assistenza

facoltativa di un avvocato.

- Casi di **esclusione**: presenza di figli comuni della coppia minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
- **Contenuti**: l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es: casa coniugale), ma si può inserire un **assegno di mantenimento** di uno dei coniugi a favore dell'altro.
- **Modalità**: i coniugi si presenteranno di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, potendo scegliere tra quello del comune di residenza di uno dei coniugi oppure del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio al fine di rendere la **dichiarazione di separazione** formalizzata in un atto sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale di Stato Civile e provvisoriamente improduttivo di effetti.
- **Tempi**: decorsi **30 giorni** dal primo atto, i coniugi dovranno entrambi comparire per un secondo **atto di conferma** in data già fissata dall'Ufficiale di Stato Civile nel primo atto e non modificabile. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi implica la mancata conferma dell'accordo che viene meno.
- **Effetti**: in caso di atto di conferma, la data del primo atto sarà quella da cui decorrono gli effetti della separazione.
- **Costi**: diritto fisso di imposta di bollo nella misura di € **16,00**

- **Modifica delle condizioni di separazione**: ai sensi dell'art.12 si possono rendere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione con le stesse modalità.
- **Separazione giudiziale** assenza di accordo iniziale/ mancanza di accordo successivo (competenza: Tribunale)

Riferimenti legislativi: Legge 10 novembre 2014, n.162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n.132